



2522 - U
20 DIC 2022

TRIBUNALE DI RIMINI

OGGETTO: ESIGIBILITÀ DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN CASO DI MUTAMENTO DEL RITO NEGLI SFRATTI AI SENSI DELL'ART. 667 C.P.C.

In data 14/01/2021 la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha comunicato, con foglio di informazione n. 1/2021, quale debba essere il regime del contributo unificato nelle cause iscritte in seguito a mutamento rito negli sfratti, sulla base del Provvedimento del 15/10/2020, modificando la precedente impostazione della Nota Ministeriale 28/06/2005. L'attuale disciplina recita:

"In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda): tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge."

Con Foglio di Informazione anno 2022 ha diffuso il Provvedimento 12/04/2022 con cui ha previsto ulteriormente quanto segue:

"Nei procedimenti ai sensi degli artt. 665 e seguenti del c.p.c., ove l'intimato si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo di un difensore) a svolgere opposizione (art. 660, comma 6 c.p.c.), ossia a chiedere il rigetto della convalida dello sfratto formulata dall'intimante, egli non deve versare alcun contributo unificato, non implicando tale opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale strettamente intesa. [...] Diversamente, la vera e propria costituzione dell'intimato (a mezzo difensore) nella fase sommaria del procedimento, così come quella operata a seguito di mutamento del rito, genera l'obbligo di pagamento del contributo unificato,

se venga soddisfatta una delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002."

Ne consegue che in caso di opposizione dell'intimato ed a seguito di mutamento del rito, l'opponente è tenuto al versamento del c.u. solo se:

- 1) si costituisca con difesa tecnica e
- 2) introduca una domanda riconvenzionale o proceda ad una chiamata in causa.

Tanto premesso l'Ufficio in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero

DISPONE

che in caso di opposizione ex art. 667 c.p.c. svolta dall'intimato, solo nel caso in cui lo stesso si costituisca con difesa tecnica e introduca una domanda riconvenzionale o proceda ad una chiamata in causa, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., all'atto di apertura del nuovo procedimento di opposizione la Cancelleria verifichi il pagamento, da parte dell'intimato divenuto opponente, del contributo unificato per intero e dei diritti forfettizzati richiedendo la dichiarazione di valore della causa, in difetto di pagamento la Cancelleria provvederà ad avviare le attività di riscossione.

Considerata la rilevanza della predetta interpretazione in materia fiscale apportata con le citate disposizioni ministeriali, si allegano i fogli di Informazione n. 1/2021 e 2022 nella sola parte di interesse.

Dispone che la Cancelleria si attivi per il recupero del c.u. e dei diritti forfettizzati relativamente alle cause di opposizione allo sfratto iscritte a seguito di mutamento rito ed aventi le caratteristiche sopra indicate, a partire dal 14/01/2021.

Si dispone la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la pubblicazione sui sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 19.12.2022

Il Presidente del Tribunale

Dr. Francesca Miconi